



## AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

### DECRETO N. 1882 DEL 12 FEB. 2016

Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione ai sensi dell'art. 7, comma 6 del d.lgs. 165/2001.

---

#### IL PRESIDENTE

VISTA la legge n. 84 del 28 gennaio 1994 "Riordino della legislazione in materia portuale";

VISTA la legge n.241 del 7 agosto 1990, con oggetto "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";

VISTO il decreto legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche", ed in particolare l'art. 7 comma 6 bis che prevede che "Le amministrazioni pubbliche disciplinano e rendono pubbliche, secondo i propri ordinamenti, procedure comparative per il conferimento degli incarichi di collaborazione."

VISTA Legge 24 dicembre 2007, n. 244 "Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato" (legge finanziaria 2008);

VISTA la legge n. 190 del 6 novembre 2012 "Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";

VISTO il decreto legislativo n. 33 del 14 marzo 2013 "Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni";

VISTO il regolamento allegato al presente decreto che disciplina le modalità con cui l'Autorità Portuale di Venezia individua i soggetti a cui conferire gli incarichi di collaborazione;

#### DECRETA



**PORTO DI VENEZIA**  
DOVE LA TERRA GIRA INTORNO AL MARE



## AUTORITÀ PORTUALE DI VENEZIA

### ARTICOLO 1

Di adottare il "Regolamento per il conferimento di incarichi di collaborazione ai sensi dell'art. 7, comma 6 del d.lgs. 165/2001".

---

Il Presidente  
Prof. Paolo Costa





---

**AUTORITÀ PORTUALE  
DI VENEZIA**

**REGOLAMENTO PER IL CONFERIMENTO DI INCARICHI  
DI COLLABORAZIONE AI SENSI  
DELL'ART. 7, COMMA 6 BIS DEL D.LGS. 165/2001  
Decreto n. 1882 del 12 FEB. 2016**

**Art. 1 - Ambito di applicazione**

**Art. 2 - Principi di riferimento**

**Art. 3 - Presupposti per il conferimento degli incarichi**

---

**Art. 4 - Tipologia degli incarichi**

**Art. 5 - Individuazione delle professionalità**

**Art. 6 - Incarichi di lavoro autonomo**

**Art. 7 - Incarichi di co.co.co.**

**Art. 8 - Conferimento di incarichi in via diretta**

**Art. 9 - Formalizzazione dell'incarico**

**Art. 10 - Verifica della Corte dei Conti**

**Art. 11 - Obblighi di prevenzione della corruzione**





## **Art. 1- Ambito di applicazione**

Il presente regolamento disciplina le procedure per il conferimento di incarichi individuali, con contratti di lavoro autonomo, di natura professionale o occasionale o coordinata e continuativa, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione anche universitaria, al fine di garantire l'accertamento della sussistenza dei requisiti di legittimità per il loro conferimento, come definiti dall'articolo 7, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165.

Il presente Regolamento non si applica:

- agli incarichi inerenti afferenti alla disciplina degli appalti;
- agli incarichi conferiti per il patrocinio e la difesa in giudizio, in considerazione della natura strettamente fiduciaria dell'incarico;
- agli incarichi meramente occasionali che, per la natura della prestazione, si fondano su un rapporto "intuitu personae" con compensi equivalenti ad un rimborso spese;
- ai componenti del nucleo di valutazione;
- agli incarichi regolati da apposita disciplina.

## **Art. 2 - Principi di riferimento**

L'Autorità Portuale di Venezia procede al conferimento di incarichi professionali individuali, anche di natura occasionale o in forma di collaborazione coordinata e continuativa, nel rispetto dei principi di pubblicità, trasparenza, rotazione, parità di trattamento, imparzialità e proporzionalità tra entità del compenso e utilità conseguita dall'Ente.

## **Art. 3 - Presupposti per il conferimento degli incarichi**

L'Autorità Portuale di Venezia individua i soggetti a cui conferire incarichi individuali con contratti di lavoro autonomo, di natura occasionale o coordinata e continua-





tiva, ad esperti di particolare e comprovata specializzazione, in coerenza con gli indirizzi generali di gestione, nel limite delle spese consentite per tali finalità ed in presenza dei seguenti presupposti, secondo le modalità di seguito indicate:

- l'impossibilità oggettiva, accertata dal responsabile del procedimento, di rispondere a tale esigenza con il personale in servizio, accertata preliminarmente mediante verifica della assenza delle specifiche professionalità richieste o dell'impossibilità oggettiva ad utilizzare risorse umane disponibili al suo interno;
- corrispondenza, accertata dal responsabile del procedimento, tra l'oggetto della prestazione e le competenze attribuite dall'ordinamento alle Autorità Portuali. In particolare, tale oggetto deve essere conforme ad obiettivi e progetti specifici e determinati e deve risultare coerente con le esigenze di funzionalità dell'Ente, preventivamente individuati in sede di approvazione del bilancio di previsione o con apposito decreto di indizione dal Presidente;
- la temporaneità e l'alta qualificazione della prestazione;
- la determinazione preventiva:
  - della durata;
  - del luogo;
  - dell'oggetto;
  - del compenso.

#### **Art. 4 - Tipologia degli incarichi**

Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute nel presente regolamento sono da considerarsi incarichi di collaborazione tutte quelle prestazioni che richiedono competenze altamente qualificate da svolgere in forma di lavoro autonomo mediante contratti di prestazione d'opera (art. 2222 e ss. del codice civile) o d'opera intellettuale (art. 2229 e ss. codice civile) secondo le seguenti tipologie:

- incarichi di studio: si intendono le attività di studio svolte nell'interesse dell'Ente corredate obbligatoriamente dalla consegna di una relazione scritta finale nella quale sono illustrati i risultati dello studio e le soluzioni proposte;





- incarichi di ricerca: si intendono le attività assimilabili agli incarichi di studio, che presuppongono la preventiva definizione di un programma da parte dell'Ente;
- incarichi di consulenza: si intendono le attività che riguardano le richieste di pareri ad esperti;
- incarichi di natura occasionale: si hanno quando la prestazione richiesta si esaurisce in una attività di breve durata, una attività episodica che si svolge in maniera saltuaria e autonoma, senza vincolo di subordinazione, in cui, mediante una sola azione o prestazione si riesce a raggiungere il fine;
- incarico di collaborazione coordinata e continuativa: l'attività non si limita ad una prestazione che si esaurisce con l'emanazione di uno o più atti conseguenti a specifiche richieste bensì è relativo ad un disegno coordinato di interventi nell'ambito di un programma definito. Le collaborazioni non devono riguardare attività generiche o ordinarie e, comunque, riconducibili alle mansioni proprie dei dipendenti.

## **Art. 5 - Individuazione delle professionalità**

L'Autorità Portuale di Venezia procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi professionali mediante procedure comparative o in via diretta.

Nell'avviso di incarico sono evidenziati, tra gli altri, i seguenti elementi:

- a) l'oggetto dell'incarico;
- b) i titoli di studio, gli specifici requisiti culturali e professionali richiesti per lo svolgimento della prestazione ed esperienze richieste;
- c) il tipo di rapporto per la formalizzazione dell'incarico;
- d) la durata dell'incarico;
- e) il luogo dell'incarico, la modalità di realizzazione del medesimo (livello di coordinazione con il committente) ed il termine entro il quale la prestazione deve essere eseguita;
- f) il compenso previsto, al lordo degli oneri fiscali, assistenziale e previdenziali se predeterminato dall'Ente, o in alternativa la spesa massima preventivata per la realizzazione dell'incarico, rispetto al quale ciascun professionista indicherà il compenso richiesto (al lordo di oneri fiscali, assistenziali e previdenziali), che non potrà essere superiore alla spesa massima prevista dall'ente, nonché le altre eventuali informazioni correlate;





- g) l'indicazione del responsabile di procedimento;
- h) eventuali modelli per la presentazione delle proposte;
- i) le modalità di inoltro all'Ente;
- j) i termini di presentazione delle documentazione;
- k) la facoltà di non procedere al conferimento dell'incarico, in presenza di particolari e motivate esigenze di pubblico interesse.

---

I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine stabilito dall'avviso per la presentazione delle domande.

In ogni caso per l'ammissione alla selezione per il conferimento dell'incarico occorre:

- a) essere in possesso della cittadinanza italiana o di uno degli stati membri dell'Unione europea;
- b) godere dei diritti civili e politici non avere riportato condanne penali e non essere destinatario di provvedimenti che riguardano l'applicazione di misure di prevenzione, di decisioni civili e di provvedimenti amministrativi iscritti nel casellario giudiziale;
- c) essere a conoscenza di non essere sottoposto a procedimenti penali contro la Pubblica Amministrazione ;
- d) essere in possesso del requisito della particolare e comprovata specializzazione strettamente correlata al contenuto della prestazione richiesta;
- e) aver assolto con puntualità e diligenza agli incarichi precedentemente affidati dall'Ente.

L'Autorità Portuale di Venezia procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire incarichi pubblicizzandoli attraverso uno specifico avviso di selezione pubblicato sul sito istituzionale, o da far conoscere tramite altri mezzi che non comportino spese o appesantimenti delle procedure.

Il termine per la presentazione delle domande di partecipazione, viene stabilito di volta in volta in riferimento alle singole procedure e comunque non è mai inferiore a 15 giorni dalla data di pubblicazione. In relazione a particolari motivazioni e all'urgenza, detto termine può essere abbreviato a 7 giorni.

Il compenso deve essere stabilito in funzione dell'attività oggetto dell'incarico, della quantità e qualità dell'attività, anche con riferimento ai valori di mercato, nonché dell'effettiva utilità che l'Autorità Portuale di Venezia consegue a seguito della costituzione di tali rapporti. Deve comunque essere assicurata la proporzionalità con l'utilità conseguita dall'Autorità Portuale di Venezia.





Sebbene l'incarico conferito non comporti per l'incaricato alcun obbligo di esclusività con l'Ente, tuttavia non può essere conferito alcun incarico di cui al presente regolamento a soggetti che, per l'attività esercitata o per altre circostanze siano in conflitto di interessi, anche potenziale, con l'Ente rispetto alla prestazione da svolgere. A tal fine tale conflitto o è valutato dal soggetto che deve conferire l'incarico e comunicato all'interessato.

Nel caso in cui gli incarichi di cui al presente regolamento siano conferiti a soggetti dipendenti di altre pubbliche amministrazioni ciò non potrà essere effettuato prima di aver ottenuto l'autorizzazione da parte dell'ente di appartenenza.

La valutazione delle proposte e l'individuazione dell'esperto esterno viene effettuata da una Commissione sulla base delle modalità selettive previste in relazione alla tipologia di incarico da conferire ed indicate nell'avviso di selezione.

## **Art. 6 - Incarichi di lavoro autonomo**

I rapporti di lavoro autonomo possono essere distinti in relazione alle modalità di esecuzione dell'incarico in:

- lavoro autonomo occasionale;
- lavoro autonomo professionale.

Le prestazioni di lavoro autonomo di tipo occasionale si caratterizzano sia per il fatto di non essere esercitate abitualmente, sia per l'assenza di un vincolo di coordinamento dell'Ente; sono prestazioni ad esecuzione istantanea ed episodica, non riconducibili a progetti o programmi di lavoro. Le prestazioni di lavoro autonomo di tipo occasionale sono, in ogni caso, da ritenersi professionalmente esercitate allorquando risultino direttamente lucrative in conseguenza dei compensi percepiti.

Il lavoratore autonomo si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio senza alcun vincolo di subordinazione, impiegando anche i mezzi propri che risulteranno necessari per lo svolgimento dell'incarico.

Per lavoro autonomo professionale si intende l'esercizio per professione abituale, ancorché non esclusiva, di qualsiasi attività di lavoro autonomo da parte di persone fisiche.

Gli elementi caratterizzanti tali incarichi sono i seguenti:





- a) abitudine, attività svolta in maniera stabile e sistematica;
- b) non esclusività, il professionista può esercitare contemporaneamente altre attività senza, per questo, perdere la sua specificità;
- c) professionalità, quando sono posti in essere con regolarità, sistematicità e ripetitività una pluralità di atti economici coordinati e finalizzati al raggiungimento di uno scopo;
- d) diretta lucratività: quando il compenso convenuto e percepito sia di entità tale da corrispondere adeguatamente alle ordinarie necessità di vita del lavoratore.

Il lavoratore autonomo si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio senza alcun vincolo di subordinazione, impiegando anche i mezzi propri che risulteranno necessari per lo svolgimento dell'incarico.

L'avviso di selezione contiene, oltre a quanto indicato al punto 5, anche le modalità selettive previste e i criteri di selezione in relazione alla tipologia di incarico da conferire.

L'Autorità Portuale di Venezia, attraverso una commissione appositamente costituita, procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire l'incarico autonomo di cui al presente articolo valutando in termini comparativi, ad esempio:

- a) gli elementi curriculari;
- b) le proposte operative;
- c) le proposte economiche;
- d) inoltre, per le collaborazioni riguardanti particolari attività e progetti, potrà prevedere oltre un colloquio, prove specifiche, nonché la presentazione di progetti e proposte in relazione al contenuto ed alle finalità della collaborazione.

## **Art. 7 - Incarichi di co.co.co.**

Qualora l'Ente al proprio interno non sia fornito di adeguate professionalità, per taluni servizi di particolare importanza, in via straordinaria, può richiedere prestazioni di collaborazione coordinata e continuativa di elevato contenuto professionale, contraddistinte da una rilevante autonomia nel loro svolgimento.





Il collaboratore si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio con lavoro proprio e senza vincolo di subordinazione nel quadro di un rapporto unitario, continuativo, coordinato e personale senza impiego di mezzi propri e con retribuzione prestabilita.

L'avviso di selezione contiene, oltre a quanto indicato al punto 5, anche le modalità selettive previste e i criteri di selezione per individuare l'incaricato.

L'Autorità Portuale di Venezia, attraverso una commissione appositamente costituita, procede alla selezione degli esperti esterni ai quali conferire l'incarico di collaborazione coordinata e continuativa valutando in termini comparativi, ad esempio, i meri titoli o attraverso una prova pratica e/o scritta e/o orale.

## **Art. 8 - Conferimento di incarichi in via diretta**

L'Ente si riserva la facoltà di conferire incarichi professionali in via diretta senza procedure comparative, quando ricorra una delle seguenti situazioni:

- a) quando siano stata espletata senza esito positivo la procedura comparativa;
- b) in casi di particolare urgenza, adeguatamente motivati e documentati, e non dipendenti da cause imputabili all'Ente;
- c) quando le scadenze temporali ravvicinate e le condizioni per la realizzazione delle attività mediante l'esecuzione di prestazioni professionali qualificate da parte di soggetti esterni non rendano possibile l'utile e tempestivo l'esperimento di procedure comparative di selezione.

Il Segretario Generale provvede all'elaborazione del preventivo da sottoporre a uno o, se possibile, a più professionisti e dà atto delle motivazioni per cui non ha fatto una procedura comparativa nel decreto.

## **Art. 9 - Formalizzazione dell'incarico**

L'incarico è formalizzato mediante la stipulazione di un contratto nel quale sono specificati gli obblighi per il soggetto incaricato.





Il contratto, redatto in forma scritta, contiene i seguenti elementi:

- a) le generalità dell'incaricato;
- b) la natura della collaborazione (professionale, occasionale o coordinata e continuativa);
- c) l'oggetto della prestazione, e se possibile le misure di monitoraggio dell'incarico correlate al pagamento di eventuali stati avanzamento;
- d) il luogo e le modalità di svolgimento della stessa;
- e) la durata del contratto;
- f) l'ammontare del compenso, le modalità di pagamento e gli eventuali rimborsi spese;
- g) l'eventuale determinazione di penali pecuniarie e le modalità della loro applicazione;
- h) l'eventuale definizione dei casi di risoluzione contrattuale per inadempimento;
- i) le facoltà di recesso delle parti;
- j) ogni altro elemento utile alla definizione del contratto;
- k) le dichiarazioni previste dal codice di comportamento e per la trasparenza;
- l) la proprietà di quanto realizzato;
- m) l'autorizzazione al trattamento dei dati.

Il compenso, stabilito in correlazione alla tipologia della prestazione richiesta e all'utilità conseguita dall'Ente, verrà liquidato di norma al termine della collaborazione e dopo la presentazione dell'attestazione dell'attività svolta o della relazione finale quando prevista, salvo diversa espressa pattuizione in correlazione alla conclusione di fasi dell'attività oggetto dell'incarico.

## **Art. 10 - Verifica della Corte dei Conti**

L'efficacia dei contratti è subordinata, quando previsto, al controllo preventivo di legittimità della Corte dei Conti – Ufficio di controllo di Legittimità sugli atti, ai sensi dell'art. 3 comma 1 della Legge 20/1994 come modificato dall'art. 17 comma 30 del D.L. 78/2009 convertito con Legge n. 102/09 senza che il contraente abbia nulla a pretendere in caso di esito negativo.





## **Art. 11 - Obblighi di prevenzione della corruzione**

Tutti i contratti afferenti al presente Regolamento devono essere concessi nel rispetto degli obblighi derivanti dalle normative in tema di trasparenza, anticorruzione e codice comportamento previsti per l’Autorità Portuale di Venezia a cui il collaboratore dovrà impegnarsi formalmente di rispettare.

---

